



COMUNE DI ALLUMIERE
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 7 Del 30.01.2020	Oggetto Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Approvazione tariffe per l'anno 2020.
---------------------------------	---

L'anno duemilaventi questo giorno trenta del mese di gennaio alle ore 14.40

nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

		Presenti/Assenti
PASQUINI ANTONIO	SINDACO	Presente
BROGI MANRICO	VICESINDACO	Presente
FRANCESCHINI BRUNELLA	ASSESSORE	Presente
CIMAROLI TIZIANA	ASSESSORE ESTERNO	Assente
ARTEBANI LUIGI	ASSESSORE	Assente

Presiede il Signor Pasquini Antonio in qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dr.ssa De Luca Serena svolgendo le funzioni e i compiti di cui all'art.97 comma 2 del D.Lgs n° 267/2000.

La Giunta comunale, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge, approva la Proposta n. 59 del 20.01.2020 avente ad oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Approvazione tariffe per l'anno 2020 -, nel testo di seguito riportato

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 31/10/1998, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata*

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 in data 04/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta in vigore dal 1° gennaio 2019;

Verificato che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 (esercizio precedente a quello di riferimento), quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è di Euro 1.500,00; Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge

30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma richiamata, che:

- il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 in fase di elaborazione;

Verificata l'opportunità, nell'ambito delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dall'Amministrazione di confermare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco,

sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 27/4/2016, e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili di settore interessati ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che

- il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, sarà pubblicato nell'apposita sezione trasparenza dal Responsabile della pubblicazione;
- sono state rispettate le disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto d'interessi."

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2020, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto (Allegato1), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stimare in € 1.500,00 il gettito dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra determinate;
3. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Delibera n. 7 Del 30.01.2020	Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Approvazione tariffe per l'anno 2020.
---------------------------------	---

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
Pasquini Antonio

Firmato da:
PASQUINI ANTONIO
Codice fiscale: PSQNTN70B14C773X
Organizzazione: COMUNE DI ALLUMERE/01032140582
Ruolo: SINDACO
Valido da: 27-07-2017 01:00:00 a: 27-07-2020 00:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firms Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Motivo: Approvo il documento

IL SEGRETARIO
Dr.ssa De Luca Serena

Firmato da:
DE LUCA SERENA
Codice fiscale: DLCSRN80C44L049G
Organizzazione: non presente
Valido da: 14-06-2019 11:17:26 a: 14-06-2022 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firms Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Motivo: Approvo il documento

COMUNE DI ALLUMIERE (RM) CLASSE V
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

CAT	ART. 12				
	1 MESE	2 MESE	3 MESE	1 ANNO	
ORDIN	NORM	1,363	2,726	4,09	13,63
LUMIN	NORM	2,726	5,453	8,18	27,27

ART. 12.4

MAGGIORAZIONE 50% SUPERFICI DA 5,5 A 8,5 Mq					
ORDIN	NORM	2,045	4,09	6,135	20,46
LUMIN	NORM	3,408	6,817	10,225	34,09

ART. 12.4

MAGGIORAZIONE 100% SUPERFICI OLTRE 8,5 Mq					
ORDIN	NORM	2,726	5,453	8,18	27,27
LUMIN	NORM	4,09	8,18	12,271	40,9

ART. 13 PUBBLICITA' EFFETUATA CON VEICOLI Tariffe Art. 12

ART. 13.3 AUTOMEZZI
Superiori a 30 ql e per ogni rimorchio 89,24
Inferiori a 30 ql e per ogni rimorchi 59,5
Altre categorie per ogni rimorchio 29,75

ART. 14 PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY E ALTRO PER CONTO ALTRUI
3,966 7,932 11,899 39,66

ART. 14.3 PANNELLI LUMINOSI DISPLAY E ALTRO PER CONTO PROPIO Rid. 50%

ART. 14.4 PROIEZIONI LUMINOSI Per giorno (Mq. 1 fisso) 2,478

ART. 15.1 STRISCIONI TRASVERSALI e simili per giorni 15 o frazione 13,634

ART. 15.2 AEROMOBILI per giorno anche con lancio 59,5

ART. 15.3 PALLONI FRENATI E SIMILI per ogni giorno 29,75

ART. 15.4 DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO per giorno a p 2,478

ART. 15.5 PUBBLICITA' SONORA per giorno e per postazione 7,436

ART. 16 RIDUZIONE 50% partiti : Associazioni, Enti culturali, Sportivi, ecc.

COMUNE DI ALLUMIERE (RM) CLASSE V
DIRITTI DI AFFISSIONE

Tariffa base formato 70 x 100 Art. 19.2											
Giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Euro	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,933

Giorni	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Euro	1,933	1,933	1,933	1,933	1,933	2,379	2,379	2,379	2,379	2,379

Giorni	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Euro	2,826	2,826	2,826	2,826	2,826	3,271	3,271	3,271	3,271	3,271

(Per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione , Euro 0.371)

Art. 19.3 AFFISS. INFER. A 50 FOGLI
Art. 19.4 MANIFESTI DA 8 A 12 FOGLI
Art. 19.4 MANIFESTI OLTRE 12 FOGLI

Maggior. del 50% sul diritto base
Maggior. del 50% sul diritto base
Maggior. del 100% sul diritto base

Art. 22.9

URGENZA : Per affissione richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale. Ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi: 10% sulla tariffa base con un minimo di Euro 25,82.

Art. 20

RIDUZIONE 50% : Da applicarsi alla somma dei diritti per i manifesti; Stato, regione, comuni, province, Partiti e associazioni politiche, sindacali, culturali sportive. Filantropiche religiose italiane o dei paesi della comunità economica europea. Associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale. Società di mutuo soccorso legalmente riconosciute E.N.A.L., E.N.I.T. Spettacoli - viaggianti e di beneficenza, festeggiamenti patriottici e religiosi, annunci mortuari.